

Aggiunta al contratto per la protezione di aperture nei pavimenti, pareti e coperture

Le misure di sicurezza e di protezione della salute proprie al cantiere sono misure di protezione collettive che devono essere fornite dall'impresa di costruzioni

Introduzione

Le misure di sicurezza e di protezione della salute proprie al cantiere devono essere **pianificate e coordinate** durante l'esecuzione dei lavori di costruzione. Il **coordinamento** di queste misure è **stabilito** dall'articolo 9 dell'«Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali» **OPI**. Secondo l'OPI, i datori di lavoro che partecipano alla costruzione di un'opera devono stabilire di comune accordo le misure necessarie. L'**articolo 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione spiega concretamente** in cosa consiste tale obbligo di coordinamento.

OLCostr articolo 3, cpv. 3

Secondo l'Ordinanza sui lavori di costruzione (art. 3 cpv. 3), sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese: ad es. ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo.

Base giuridica per la posizione di garante della direzione dei lavori

Responsabilità penale

In caso di infortunio, la direzione dei lavori può essere ritenuta responsabile, in base all'**art. 229 CP**, se le regole riconosciute dell'arte edilizia (ad es. documentazione della Suva) sono state trascurate dirigendo o eseguendo una costruzione, oppure, in base all'**art. 230 CP** (inosservanza dell'obbligo di intervento), se gli apparecchi protettivi sono stati rimossi, installati in modo errato o omessi.

Il direttore dei lavori è corresponsabile

Allestimento delle misure di protezione proprie al cantiere

Prima dell'esecuzione deve essere presentata un'adeguata offerta per le misure di protezione. Vedi scheda informativa dell'UCSL. Essa contiene informazioni sull'allestimento, la fornitura, la manutenzione e lo smantellamento. (Indicazione delle quantità: m1 / m2 / pc.)

Fatturazione delle misure

In genere l'imprenditore è incaricato dell'allestimento delle misure di protezione proprie al cantiere. Egli ha anche il diritto di fatturare al committente queste misure di protezione. Ciò è in contrasto con la diffusa convinzione che secondo il contratto d'appalto l'imprenditore sia responsabile di tutte le misure di protezione sul cantiere. Egli è responsabile solo delle misure di protezione per i suoi dipendenti e integra queste ultime nei prezzi unitari.

Richiesta di aggiunte ai contratti

Secondo le linee guida della KBOB sulla gestione delle aggiunte ai contratti concernenti le prestazioni edili e le prestazioni di servizi nel settore della costruzione (2012), in caso di variazioni delle prestazioni, le leggi, le ordinanze, le norme e i regolamenti sono tra le cause non influenzabili nell'ambito della fornitura di prestazioni. Ciò significa, ad esempio, che nel caso di nuove direttive tecniche (non solo le direttive della SUVA) è ammissibile un'aggiunta.

Creare un'aggiunta per la protezione collettiva

Protezione di aperture nei pavimenti, pareti e coperture

CPN 314 Opere murarie (V2020)

Pos. 934 Chiusura provvisoria di vani in soletta e di pozzi o pozzetti.



Documento Suva



UCSL Info 54



OLCostr



OLCostr

Art.16 Protezione laterale

- ¹ La protezione laterale si compone di parapetto, corrente intermedio e tavola fermapièdi.
- ² Il bordo superiore del parapetto deve situarsi tra 95 e 105 cm al di sopra della superficie praticabile, quella del corrente intermedio tra 50 e 60 cm.
- ³ Le tavole fermapièdi devono avere un'altezza di almeno 15 cm a partire dalla superficie praticabile.
- ⁴ La distanza tra il parapetto e il corrente intermedio non deve superare 47 cm.

Motivazione dell'aggiunta al contratto:

Posizione CPN scelta:

Quantità:

Unità:

Prezzo unitario: